



Stampa l'articolo | Chiudi

Sezioni Unite

## **Le Sezioni Unite sulla distinzione tra la sede dell'attività ed il luogo di esecuzione della prestazione**

a cura degli avv.ti Massimo Waschke e Lorenza Fabbi, FDL [Studio legale e tributario](#)

Con la sentenza n. 18081/2019 depositata il 5 luglio 2019, le Sezioni Unite hanno affrontato il particolare caso in cui una società ha sollevato il difetto della giurisdizione del Giudice Italiano in favore di quello Inglese, sul presupposto che la Corte d'Appello, nel dichiarare la giurisdizione del giudice italiano, avrebbe malamente interpretato l'art. 21 comma 1 lett. b) del Regolamento UE n. 1215/2012.

Tale articolo prevede che "il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; o b) in un altro Stato membro: i) davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente; o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto".

Nel caso di specie, il lavoratore era stato assunto da una società con sede in Inghilterra e, pur essendo previsto nel contratto di assunzione che l'attività del lavoratore ineriva a differenti Paesi del sud Europa, il lavoratore aveva svolto la propria attività lavorativa avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio e ciò era stato confermato da numerosi indici rivelatori quali il sito internet della società, la presenza di un portafoglio clienti principalmente italiani, i rimborsi del traffico internet della sua casa da parte della società.

La Suprema Corte ha individuato il punto nodale della controversia nello stabilire cosa debba intendersi per sede di attività presso la quale il lavoratore, che non svolga abitualmente la propria attività in un solo Paese, sia stato assunto, quale criterio di collegamento per individuare il giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 21 1° comma lett. b) punto ii) del Regolamento UE n. 1215/2012.

Nel sottolineare che la Corte d'Appello aveva affermato che il centro effettivo delle attività professionali del lavoratore era presso il proprio domicilio, la Corte ha ritenuto che "la sede di lavoro, pur non coincidendo con quella in senso formale della datrice di lavoro, atteneva, in ogni caso, all'organizzazione sul territorio della struttura aziendale, ossia il luogo prescelto dalla datrice di lavoro, ancorchè coincidente col domicilio del

medesimo lavoratore, per organizzare la propria attività imprenditoriale e, come tale, poteva divergere sia dal luogo di conclusione del contratto...sia dall'ambito spaziale di esecuzione delle prestazioni lavorative".

Gli Ermellini, dichiarando, quindi, la giurisdizione del giudice italiano, hanno effettuato una distinzione tra la sede di attività, che "attiene all'organizzazione sul territorio del datore di lavoro" dalla "prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal lavoratore" che "attiene alle concrete modalità esecutive dell'obbligazione assunta dal lavoratore

---

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati